

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVII LEGISLATURA—

Doc. IV-ter
n. 8-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CRIMI)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI
SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

GIUSEPPE CIARRAPICO

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)

Trasmessa dal Tribunale di Campobasso

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 3 giugno 2015

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2016

ONOREVOLI SENATORI.- In data 3 giugno 2015 il Tribunale di Campobasso ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 1780/12 RGNR - n. 121/15 RGT a carico del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, per accertare se la condotta oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 5 giugno 2015 e l'ha annunciata in Aula il 9 giugno 2015.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 22 luglio, del 20 ottobre e del 24 novembre 2015. Si precisa che il senatore Ciarrapico non ha fatto pervenire alla Giunta alcuna memoria difensiva scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

In data 20 ottobre 2015 il relatore ha proposto di ritenere che rispetto al fatto in questione non sussiste la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, mentre in data 24 novembre 2015 manifesta l'intenzione di modificare la propria proposta conclusiva nel senso della sussistenza oggettiva della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

L'ex senatore Giuseppe Ciarrapico è chiamato a rispondere del delitto di cui all'articolo 278 del codice penale (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) in relazione al contenuto di un articolo da lui redatto, pubblicato in data 22 settembre 2009 sul quotidiano "Oggi Nuovo Molise"; nel medesimo procedimento è altresì imputato il direttore responsabile *pro tempore* del quotidiano stesso.

Secondo l'ipotesi accusatoria, nel citato articolo - dal titolo "L'onore dell'Italia ai parà assassinati" - sarebbe stato offeso

l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, prospettando che quest'ultimo avesse ritardato l'impegno istituzionale relativo all'accoglienza delle salme dei parà italiani deceduti a Kabul nel 2009 per completare il programma della propria visita in Giappone con appuntamenti futili conditi da occasioni conviviali e spettacoli musicali.

In particolare, nel contesto dello scritto sarebbero state utilizzate espressioni esplicitamente e gravemente denigratorie e offensive quali "Napolitano è l'espressione di quel perfetto comunismo compiuto che non ha mai amato i valori della Patria, di dovere militare, di adempimento al proprio dovere...".

Si fa presente che il predetto articolo non è stato prodotto dall'autorità giudiziaria e che l'estratto riportato è stato desunto dall'ordinanza del Tribunale ordinario di Campobasso del 29 maggio 2015 con cui è stata disposta la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica.

In particolare, nel contesto dello scritto sarebbero state utilizzate espressioni esplicitamente e gravemente denigratorie e offensive quali "*Napolitano è l'espressione di quel perfetto comunismo compiuto che non ha mai amato i valori della Patria, di dovere militare, di adempimento al proprio dovere...*".

* * *

Sul piano metodologico, si ritiene opportuno ripercorrere preliminarmente i criteri di giudizio espressi, in sede di conflitto di attribuzione di poteri, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011), in base ai quali le opinioni espresse *extra moenia* possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti. Il primo requisito, enucleato dalla

Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse in atti parlamentari o nelle aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto "legame temporale" fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Alla stregua della predetta giurisprudenza, sul piano metodologico si ritiene che l'esame svolto dalla Giunta debba necessariamente essere circoscritto alla sola valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività *intra moenia* svolta dall'*ex* senatore Ciarrapico. Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato) come, in via meramente esemplificativa, quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione giuridica del fatto criminoso da parte del magistrato, che è rimessa all'esclusiva attribuzione dell'autorità giudiziaria (in quanto tale non sindacabile dal Senato). Non potrà, parimenti, la Giunta (sempre in via meramente esemplificativa) pronunciarsi sulla circostanza se il fatto contestato costituisca o meno reato, essendo tale valutazione rimessa al giudice e soggetta al solo sindacato processuale, attraverso il giudizio e gli ordinari mezzi di impugnazione (in appello e in Cassazione).

Nel caso di specie, si ravvisa una corrispondenza sostanziale di significato politico (*rectius* di critica politica) tra le affermazioni *extra moenia*, pronunciate dall'*ex* senatore Ciarrapico in occasione del ritardato l'impegno istituzionale relativo all'accoglienza delle salme dei parà italiani deceduti a Kabul nel 2009 e il contenuto dell'atto di sindacato ispettivo n. 4-01979, incentrato anch'esso sui caduti di Kabul e sui profili "cerimoniali" connessi a tale evento luttuoso (nel caso specifico profili legati al mancato rispetto del minuto di silenzio).

La connessione sostanziale di contenuto politico tra atto *intra moenia* (nel

caso di specie il predetto atto di sindacato ispettivo n. 4-01979, del 22 settembre 2009) e atto *extra moenia* (ossia l'articolo pubblicato in data 22 settembre 2009 sul quotidiano "Oggi Nuovo Molise") acquista una valenza ancora più pregnante ove si consideri il requisito del cosiddetto "legame temporale", quanto mai intenso ed eclatante. Infatti la data dell'atto di sindacato ispettivo e la data dell'articolo di giornale coincidono, dando un colore particolarmente vivo alla funzione "divulgativa" dell'atto *extra moenia*, strumentalmente finalizzato ad un'esternazione immediata (addirittura nello stesso giorno, ossia il 22 settembre 2009) del contenuto politico-sostanziale di un atto parlamentare.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, all'unanimità, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CRIMI, *relatore*